

AZIENDA OSPEDALIERA “PAPA GIOVANNI XXIII”

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA “VETRATE ESTERNE E PARETI” E
“SPAZI ESTERNI” DEL P. O. “PAPA GIOVANNI XXIII” DI BERGAMO**


N. 2 LOTTI

(durata: 36 mesi + eventuale rinnovo per ulteriori max 36 mesi).



INDICE

PARTE TECNICA I - <i>Disposizioni specifiche relative ai singoli lotti</i>	4
LOTTO N. 1	4
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO – LOTTO N. 1	4
ART. 2 – ATTIVITÀ	4
ART. 3 - NORME GENERALI DI ESECUZIONE E CONDIZIONI PARTICOLARI D'APPALTO	5
ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	6
4.1 - <i>Generalità</i>	6
4.2 - <i>Metodologia</i>	6
4.3 - <i>Macchinari, attrezzature e prodotti utilizzati</i>	7
ART. 5 - MEZZI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	9
LOTTO N. 2	9
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO – LOTTO N. 2	9
ART. 2 - AREE INCLUSE NELL'APPALTO	9
ART. 3 - NORME GENERALI DI ESECUZIONE E CONDIZIONI PARTICOLARI D'APPALTO	10
ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
4.1 - <i>Generalità</i>	10
4.2 - <i>Metodologia</i>	11
4.3 - <i>Macchinari, attrezzature e prodotti utilizzati</i>	11
ART. 5 – SERVIZIO DI PULIZIA CONTINUATIVA DI BASE	13
5.1 – <i>Generalità</i>	13
ART. 6 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	14
PARTE TECNICA II - <i>Disposizioni comuni</i>	15
ART. 1 - CONTROLLI ED INADEMPIENZE CONTRATTUALI	15
ART. 2 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI PRIVACY	15
2.1 - <i>Rapporto di lavoro</i>	16
2.2 - <i>Formazione/addestramento</i>	17
2.3 - <i>Obblighi ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>	18
2.4 - <i>Privacy, Trattamento dati, Consenso al trattamento</i>	20
ART. 3 - RESPONSABILE DELL'APPALTO	21
ART. 4 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA	21
ART. 5 - DIVISA DEL PERSONALE	22
PARTE GENERALE - <i>Disciplina contrattuale</i>	23
ART. 1 - DURATA DELL'APPALTO	23
ART. 2 - POLIZZE ASSICURATIVE	23
ART. 3 – VERIFICHE E CONTROLLI	24
ART. 4 – PENALITÀ	24
ART. 5 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E CESSIONE DEL CONTRATTO	25
ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	26
ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO	27



ART. 8 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO	29
8.1 - <i>Direttore dell'Esecuzione del Contratto</i>	29
8.2 - <i>Avvio dell'esecuzione del contratto</i>	29
8.3 - <i>La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione</i>	30
8.4 - <i>La verifica di conformità</i>	30
ART. 9 -VARIAZIONI CONTRATTUALI	32
ART. 10 - REVISIONE PREZZI	33
ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	33
11.1 – <i>Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari</i>	34
ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI	36
ART. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	36
ART. 14 - CODICE ETICO AZIENDALE.....	36
ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO.....	36
ART. 16 - CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI	37
ART. 17 - LEGGE ANTICORRUZIONE	38
ART. 18 - ACCESSO AGLI ATTI.....	38
ART. 19 - NORME FINALI.....	40
ART. 20 - CLAUSOLA DI ESTENSIONE	40



PARTE TECNICA I

Disposizioni specifiche relative ai singoli lotti

LOTTO N. 1


SERVIZIO DI PULIZIA “VETRATE ESTERNE E PARETI” DEL P.O. “PAPA GIOVANNI XXIII” DI BERGAMO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO – LOTTO N. 1

Il Lotto n. 1 ha per oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia delle superfici, di cui all'Art. 2 presso il Presidio Ospedaliero “Papa Giovanni XXIII”, in riferimento alla entità delle superfici riportate nell'Allegato 1 (Parte Tecnica I – Lotto n. 1) al presente capitolato.

ART. 2 – ATTIVITÀ

N°	AREE	SUPERFICI INTERESSATE	FREQUENZA ANNUA (su 12 mesi)
1	TORRI E CORPI INTERMEDI compresi i CAVEDI	tutte le superfici vetrate esterne non apribili	2/12
2	PIASTRA	tutte le superfici vetrate esterne non apribili	2/12
3	FARMACIA CAMERA MORTUARIA	tutte le superfici vetrate esterne non apribili	2/12
4	CORPO SERVIZI GENERALI AUDITORIUM	tutte le superfici vetrate esterne non apribili	2/12
5	ELIBASE CASA DELLA SPIRITUALITA'	tutte le superfici vetrate esterne non apribili	1/12
6	HOSPITAL STREET	tutte le superfici vetrate e/o vetrificate oltre i 180 cm tutte le pareti la copertura vetrata interna comprese le travi la copertura vetrata esterna	1/12
7	CORPI di COLLEGAMENTO tra TORRI e PIASTRA (passerelle)	le superfici vetrate esterne di tutti i livelli	1/12
8	TUTTI CORPI DI FABBRICA (escluse aree 6 e 7)	tutte le pareti esterne lavabili del piano di campagna	1/12
9	TUTTI CORPI DI FABBRICA (escluse aree 6 e 7)	tutte le pareti esterne lavabili (escluso piano di campagna)	1 ogni 2 anni



Il servizio comprende l'esecuzione della pulizia, comprensiva di detersione manuale o lavaggio meccanico di:

- tutte le superfici vetrate e/o vetrificate comprensive di telai, infissi, davanzali, tettoie soprastanti, zanzariere e veneziane se presenti, e delle zone sottostanti;
- tutte le pareti compresi gli elementi su di esse presenti e delle zone sottostanti.

L'eventuale bisogno di trattamento decontaminante dovrà essere svolto secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 (Parte Tecnica I – Lotto n. 1) del presente C.S.A.

ART. 3 - NORME GENERALI DI ESECUZIONE E CONDIZIONI PARTICOLARI D'APPALTO

La Ditta sarà responsabile di eventuali danni di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa durante l'esecuzione dei lavori o per cause a questi inerenti; è tenuta, inoltre, alla pronta riparazione dei danni o - se in difetto - al loro risarcimento, esonerando l'Azienda Ospedaliera da ogni responsabilità.

Per l'effettuazione del Servizio di Pulizie, l'Aggiudicatario non avrà disponibilità di locali nel Presidio e dovrà, pertanto, provvedere - a propria cura e spese - ad allestire strutture idonee alle necessità correlate all'espletamento del servizio.

Durante il servizio, dovrà essere presente un operatore dell'Appaltatore deputato alla programmazione ed al controllo dei lavori.


La riconsegna degli elementi sanificati dovrà avvenire con tempistica concordata con la Competente Struttura operativa dell'Azienda Ospedaliera.

L'Aggiudicatario dovrà garantire l'espletamento del servizio, eseguendo tutte le prestazioni descritte, fino alla consegna definitiva.

Gli orari degli interventi dovranno essere concordati con i Referenti e/o Responsabili per ogni settore e dovranno garantire la funzionalità delle altre attività del Presidio Ospedaliero.

Al termine delle attività, sulle superfici oggetto degli interventi di pulizia, dovrà - di volta in volta - essere redatta un'apposita scheda (di avvenuta corretta esecuzione), che dovrà essere "sottoscritta per accettazione" da un Referente designato dell'Azienda Ospedaliera in contraddittorio con un Rappresentante dell'Appaltatore.

Soltanto la sottoscrizione della suddetta scheda costituisce titolo per l'Aggiudicatario di pagamento delle spettanze dovute.



ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

4.1 - Generalità

La Ditta dovrà disporre di organizzazione propria e di attrezzatura autonoma.

La Ditta si impegna ad effettuare il Servizio di Pulizia a regola d'arte, diligentemente, e assicura altresì la rigorosa osservanza delle condizioni previste dal presente capitolato e delle norme vigenti in materia.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere - a propria cura e spese - al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi elevatori, sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione.

Il servizio fornito dovrà essere effettuato con le più moderne ed aggiornate tecniche di lavoro.

La Ditta dovrà:

- ❖ garantire l'igienicità dell'ambiente, degli arredi e delle attrezzature in esso contenute in rapporto alla loro specifica destinazione d'uso con la rimozione dello sporco;
- ❖ adottare metodi atti ad evitare contaminazioni di qualsiasi natura e dare dimostrazione immediata e in qualsiasi momento della composizione chimica dei prodotti utilizzati;
- ❖ mantenere integro l'aspetto estetico dei locali;
- ❖ evitare il danneggiamento e salvaguardare i vari tipi di superficie, attrezzature e i locali o spazi esterni sottoposti a pulizia;
- ❖ evitare di utilizzare:
 - prodotti che generino aerosol o nebulizzazione, se non preventivamente autorizzati dall'A.O.;
 - piumini elettrostatici non monouso;
 - materiali ed attrezzature, che non consentano di svolgere l'attività con l'uso costante di acqua pulita;
 - sostanze acide o eccessivamente alcaline;
 - prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina;
 - tutti i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi.

4.2 - Metodologia

La metodologia di lavoro dovrà rispettare i seguenti aspetti igienici:

- utilizzo di aspiratori di polvere o liquidi a ridottissima emissione acustica, a bassissima emissione di aerosol e polveri e adatti all'ambiente. A tal fine, dovranno essere usati



- esclusivamente aspiratori dotati di sistema a filtri assoluti, con efficienza per particelle di massima penetrazione non inferiore a H 11 (grado HEPA - prEN 1822);
- i detergenti debbono essere utilizzati a esatte concentrazioni; a tale scopo, si richiede l'utilizzo delle confezioni originali;
 - dovrà essere evitata la pratica dei rabbocchi. Gli acidi presenti nei disincrostanti utilizzati dovranno essere presenti a concentrazioni inferiori al 10%;
 - è ammesso l'uso d'alcool denaturato per la rimozione di macchie di inchiostro, di solventi per la rimozione dei residui di colla dalle superfici e di spugne abrasive/raschietti per la rimozione di residui secchi, incrostazioni, ecc.; in ogni caso, l'utilizzo di tali prodotti non dovrà arrecare danno alle superfici o disturbi alle persone;
 - inoltre, si richiede molta prudenza nella pulizia delle superfici dei metalli trattati (anodizzati, cromati, nichelati), oggetti in rame e sue leghe, ottone, bronzo, in quanto molti prodotti detergenti in commercio risultano essere abrasivi o troppo energici e scatenanti iridescenze poco gradevoli;
 - tutti i rifiuti generati nel corso degli interventi di pulizia sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani e dovranno essere convogliati presso l'isola ecologica.

Durante la prestazione del servizio, i materiali pluriuso utilizzati dovranno essere collocati in appositi contenitori, separati da quelli puliti, in attesa di essere ricondizionati.

Dopo l'uso, tutta l'attrezzatura e i macchinari utilizzati dovranno essere ricondizionati.

4.3 - Macchinari, attrezzature e prodotti utilizzati.

La Ditta, nell'espletamento del servizio, dovrà utilizzare macchinari, attrezzature e prodotti di propria disponibilità.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'attività svolta. Tali strumenti dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato; inoltre, dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, nonché da inquinamenti ambientali.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 27.1.2010, n. 17 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori" (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.2.2010 - Suppl. Ordinario n. 36)



Le macchine e le attrezzature non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 27.1.2010, n. 17 dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 3.8.2008 n. 81 e s.m.i..

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di sottoporre all'Azienda le schede tecniche "dettagliate" delle macchine e delle attrezzature e la certificazione di ogni intervento periodico di manutenzione delle stesse.

La Ditta sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. L'Azienda Ospedaliera non sarà responsabile, nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dalla Ditta per il servizio dovranno essere applicate una targhetta o un adesivo, indicante il nominativo o il contrassegno della Ditta stessa.

Tutti i prodotti chimici utilizzati dall'Appaltatore nell'espletamento del servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme nazionali e comunitarie (etichettatura, dosaggi, pericolosità o biodegradabilità e modalità d'uso).

È vietato l'uso di contenitori, di qualunque dimensione, non etichettati conformemente alla normativa vigente, contenenti prodotti tossici o nocivi.

La Ditta dovrà utilizzare solo i prodotti autorizzati dall'A.O.; a tale scopo, copia delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti in uso, recanti data e firma di autorizzazione, sarà conservata presso l'Ufficio Igiene Ambientale.

In caso di ritiro dal commercio, a qualsiasi titolo, di prodotti utilizzati per l'espletamento del servizio, questi saranno ritirati a cura e spese dell'Aggiudicatario, previa comunicazione all'Ufficio Igiene Ambientale.


Qualsiasi sostituzione dei prodotti in uso dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Igiene Ambientale.

Per la pulizia dei vetri, la Ditta dovrà provvedere ad adottare sistemi di sicurezza adeguati o attrezzature particolari per evitare operazioni improprie.

Durante l'espletamento del servizio di pulizia, dovrà essere posizionata apposita segnaletica, indicante le attività in corso. Per quanto riguarda gli spazi esterni, la circolazione non dovrà essere ostacolata.

Gli automezzi dovranno seguire i percorsi interni all'A.O. indicati - velocità massima consentita: 10 km orari.

Si intendono estese al traffico interno all'A.O. le norme del codice della strada.



ART. 5 - MEZZI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Sono ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario tutti gli attrezzi, i macchinari, gli utensili ed i materiali di consumo, che lo stesso dovrà impiegare per l'espletamento del servizio.

Sono forniti dall'Azienda Ospedaliera e, quindi, a carico di quest'ultima, l'energia elettrica e l'acqua.

Per l'espletamento del servizio, l'Appaltatore potrà servirsi sia delle prese elettriche che di distribuzione dell'acqua di proprietà dell'Azienda Ospedaliera, rispondendo - completamente e direttamente - dei danni e delle avarie derivanti al suddetto materiale per cause diverse da quelle connesse al suo normale impiego.

LOTTO N. 2

SERVIZIO DI PULIZIA "SPAZI ESTERNI" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "PAPA GIOVANNI XXIII" DI BERGAMO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO – LOTTO N. 2

Il Lotto n. 2 ha per oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione degli spazi esterni del Presidio Ospedaliero "Papa Giovanni XXIII".

ART. 2 - AREE INCLUSE NELL'APPALTO

Gli spazi interessati all'esecuzione del servizio sono - indicativamente - quelli di seguito elencati; l'entità delle relative superfici è esposta nell'Allegato 1 (Parte Tecnica I – Lotto n. 2) al presente capitolato.

N°	AREA	MQ SUPERFICI	FREQUENZA
1	FUCSIA: CICLOPEDONALE + GOLF CAR	4.051,00	FREQUENZA SETTIMANA 7/7
2	ROSSA (maglia quadrettata): CORTILI, PIAZZALI	7.377,00	FREQUENZA SETTIMANA 7/7
3	OCRA (maglia a parquet): PARCHEGGI	3.719,00	FREQUENZA SETTIMANA 1/7
4	AZZURRO: VIABILITA'	13.065,00	FREQUENZA SETTIMANA 1/7
5	BLU: PERCORSO LOCALI UTENZE	291,00	FREQUENZA ANNO 1/12

Il servizio comprende l'esecuzione della pulizia e sanificazione di tutte le pavimentazioni, gli arredi fissi e mobili e tutti gli elementi presenti nelle aree indicate nel presente articolo.



ART. 3 - NORME GENERALI DI ESECUZIONE E CONDIZIONI PARTICOLARI D'APPALTO

La Ditta sarà responsabile di eventuali danni di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa, durante l'esecuzione dei lavori o per cause a questi inerenti; è tenuta, inoltre, alla pronta riparazione dei danni o - se in difetto - al loro risarcimento, esonerando l'Azienda Ospedaliera da ogni responsabilità.

Per l'effettuazione del Servizio di Pulizie, l'Appaltatore non avrà disponibilità di locali nel Presidio e dovrà, pertanto, provvedere - a propria cura e spese - ad allestire strutture idonee alle necessità correlate all'espletamento del servizio.

Durante il servizio, dovrà essere presente un operatore dell'Aggiudicatario deputato alla programmazione ed al controllo dei lavori.

La sanificazione degli spazi esterni dovrà avvenire con tempistica ed orari degli interventi concordati con la Competente Struttura dell'Azienda Ospedaliera, al fine di garantire la funzionalità delle attività del Presidio Ospedaliero.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

4.1 - Generalità


La Ditta dovrà disporre di organizzazione propria e di attrezzatura autonoma.

La Ditta si impegna ad effettuare il Servizio di Pulizia e di Sanificazione a regola d'arte, diligentemente, e assicura, altresì, la rigorosa osservanza delle condizioni previste dal presente capitolato e delle norme vigenti in materia.

Il servizio fornito dovrà essere effettuato con le più moderne ed aggiornate tecniche di lavoro.

La Ditta dovrà:

- ❖ garantire l'igienicità degli spazi, delle strutture e delle attrezzature presenti in rapporto alla loro specifica destinazione d'uso con la rimozione dello sporco;
- ❖ adottare metodi atti ad evitare contaminazioni di qualsiasi natura e dare dimostrazione immediata e in qualsiasi momento della composizione chimica dei prodotti utilizzati;
- ❖ mantenere integro l'aspetto estetico degli spazi;
- ❖ evitare il danneggiamento e salvaguardare i vari tipi di superficie sottoposti a pulizia;
- ❖ contenere al minimo il rischio di scivolamenti delle persone su pavimentazioni bagnate, adottando gli opportuni trattamenti atti ad aumentare la resistenza alla scivolosità.



4.2 - Metodologia

La metodologia di lavoro dovrà rispettare i seguenti aspetti igienici:

- utilizzo di aspiratori di polvere o liquidi, se previsti, a ridottissima emissione acustica, a bassissima emissione di aerosol e polveri e adatti all'ambiente. A tal fine, dovranno essere usati esclusivamente aspiratori dotati di sistema a filtri assoluti, con efficienza per particelle di massima penetrazione non inferiore a H 11 (grado HEPA - prEN 1822);
- i detergenti debbono essere utilizzati a esatte concentrazioni; a tale scopo, si richiede l'utilizzo delle confezioni originali;
- è ammesso l'uso d'alcool denaturato per la rimozione di macchie di inchiostro, di solventi per la rimozione dei residui di colla dalle superfici e di spugne abrasive/raschietti per la rimozione di residui secchi, incrostazioni, sgrossature delle pavimentazioni; in ogni caso, l'utilizzo di tali prodotti non dovrà arrecare danno alle superfici o disturbi alle persone;
- inoltre, si richiede molta prudenza nella pulizia delle superfici dei metalli trattati (anodizzati, cromati, nichelati), oggetti in rame e sue leghe, ottone, bronzo, in quanto molti prodotti detergenti in commercio risultano essere abrasivi o troppo energici e scatenanti iridescenze poco gradevoli.

Durante la prestazione del servizio, i materiali pluriuso utilizzati dovranno essere collocati in appositi contenitori, separati da quelli puliti, in attesa di essere ricondizionati.

Dopo l'uso, tutta l'attrezzatura e i macchinari utilizzati dovranno essere ricondizionati.


L'Appaltatore dovrà adeguare le metodiche di intervento di pulizia e protezione ai diversi tipi di pavimentazione propri di ciascuna area.

I prodotti dovranno anche avere proprietà antiscivolo.

4.3 - Macchinari, attrezzature e prodotti utilizzati

La Ditta nell'espletamento del servizio dovrà utilizzare macchinari, attrezzature e prodotti di propria disponibilità.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere compatibili con l'attività svolta. Tali strumenti dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato; inoltre, dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, nonché da inquinamenti ambientali.



Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 27.1.2010, n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori” (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.2.2010 - Suppl. Ordinario n. 36)

Le macchine e le attrezzature non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 27.1.2010, n. 17 dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 3.8.2008 n. 81 e s.m.i..

È fatto obbligo all’Aggiudicatario di sottoporre all’Azienda le schede tecniche “dettagliate” delle macchine e delle attrezzature e la certificazione di ogni intervento periodico di manutenzione delle stesse.

La Ditta sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. L’Azienda Ospedaliera non sarà responsabile, nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dalla Ditta per il servizio dovranno essere applicate una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno della Ditta stessa.

Tutti i prodotti chimici utilizzati dall’Appaltatore nell’espletamento del servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme nazionali e comunitarie (etichettatura, dosaggi, pericolosità o biodegradabilità e modalità d’uso).

È vietato l’uso di contenitori, di qualunque dimensione, non etichettati conformemente alla normativa vigente, contenenti prodotti tossici o nocivi.

La Ditta dovrà utilizzare solo i prodotti autorizzati dall’A.O.; a tale scopo, copia delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti in uso, recanti data e firma di autorizzazione, sarà conservata presso la Competente Struttura aziendale.

Qualsiasi sostituzione dei prodotti in uso dovrà essere autorizzata.

Durante l’espletamento del servizio di pulizia, dovrà essere posizionata apposita segnaletica indicante le attività in corso, avendo cura di non ostacolare la viabilità.

Gli automezzi dovranno seguire i percorsi interni all’A.O. indicati - velocità massima consentita: 10 km orari.

Si intendono estese al traffico interno all’A.O. le norme del codice della strada.

Per l’espletamento del servizio, l’Aggiudicatario potrà servirsi sia delle prese elettriche che di distribuzione dell’acqua di proprietà dell’Azienda Ospedaliera, rispondendo - completamente e direttamente - dei danni e delle avarie derivanti al suddetto materiale per cause diverse da quelle connesse al suo normale impiego.



ART. 5 – SERVIZIO DI PULIZIA CONTINUATIVA DI BASE

Si tratta di interventi di carattere continuativo e routinario, da fornire secondo frequenze e modalità prestabilite dall’A.O..

5.1 – Generalità

La frequenza degli interventi di pulizia continuativa è indicata all’art. 2 (Parte Tecnica I - Lotto n. 2).

Tutti i rifiuti, provenienti dalle operazioni di pulizia, sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani e, pertanto, dovranno essere convogliati presso l’isola ecologica dell’A.O., secondo la loro tipologia.

Viene richiesto, inoltre, che la Ditta provveda all’acquisto ed al posizionamento nei relativi cestini/contenitori dei sacchi interni, idonei alla raccolta dei rifiuti, secondo fabbisogno e nel rispetto della normativa vigente.

Pulizia di base in spazi esterni aree 1-2-4

- ❖ Trattamento decontaminante in presenza di materiale organico, secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 (Parte Tecnica I – Lotto n. 2).
- ❖ Gestione di tutte le tipologie di rifiuti presenti, secondo le indicazioni di cui al punto 5.1.
- ❖ Detersione manuale e/o meccanica di quanto presente, secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 (Parte Tecnica I – Lotto n. 2).
- ❖ Deragnatura.
- ❖ Aspirazione di zerbini, passatoie e tappeti barriera con aspiratore e pulizia della zona sottostante.
- ❖ Vuotatura dei posacenere.
- ❖ Detersione (se necessaria) dei cestini portarifiuti, secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 (Parte Tecnica I – Lotto n. 2).
- ❖ Rimozione dei rifiuti sparsi su tutte le aree, comprese quelle verdi, da modulare secondo il criterio di “mantenimento costante del decoro” (esclusi quelli provenienti dalle attività di manutenzione del verde e parchi, quali: potatura, sfalcio, applicazione di concimi e diserbanti, terriccio ed, inoltre, provenienti dalle attività di manutenzione edile, come ghiaia, sabbia ecc.).
- ❖ Nei periodi di caduta delle foglie, l’attività di rimozione dovrà essere assidua e completa, anche al fine di eliminare il pericolo di intasamento dei punti di scolo; la frequenza di raccolta dovrà, quindi, essere modulata sulla base delle necessità.



- ❖ In caso di nevicate, presenza di ghiaccio od imponenti grandinate, dovrà essere - sempre - garantita la percorribilità dei percorsi.

Pulizia di base in spazi esterni aree 3-5

- ❖ Trattamento decontaminante in presenza di materiale organico secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 (Parte Tecnica I – Lotto n. 2).
- ❖ Gestione di tutte le tipologie di rifiuti presenti, secondo le indicazioni di cui al punto 5.1.
- ❖ Scopatura, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 (Parte Tecnica I – Lotto n. 2), e lavaggio con mezzi meccanici e/o manuali, rastrellatura delle aree con ghiaia, se presente, e asportazione di rifiuti con attrezzo specifico.
- ❖ Raccolta e allontanamento di foglie e di materiale di risulta (escluso quello proveniente dalle attività di manutenzione del verde e parchi, quali: potatura, sfalcio, ed, inoltre, proveniente dalle attività di manutenzione edile, come ghiaia, sabbia ecc.) con attrezzatura adeguata alla completa rimozione.
- ❖ Nei periodi di caduta delle foglie, l'attività di rimozione dovrà essere assidua e completa, anche al fine di eliminare il pericolo di intasamento dei punti di scolo; la frequenza di raccolta dovrà, quindi, essere modulata sulla base delle necessità.
- ❖ In caso di nevicate, presenza di ghiaccio od imponenti grandinate, dovrà essere - sempre - garantita la percorribilità dei percorsi e dell'area parcheggio.

ART. 6 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'attività prestata dall'Aggiudicatario, al fine di evitare l'interruzione del servizio pubblico essenziale erogato ai sensi della legge n. 146/1990 dall'A.O., non potrà essere sospesa, pena la possibile risoluzione del contratto, a decorrere dal secondo giorno di arbitraria sospensione dell'attività.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la Ditta si trovasse nelle condizioni di non potere assolvere pienamente ai propri doveri, dovrà comunicarlo tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che verrà individuato nella delibera di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Nel caso in cui il servizio non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'A.O., quest'ultima provvederà al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare alla Ditta inadempiente il maggior onere sostenuto.



Si intende che, per il periodo di tempo nel quale l'Appaltatore non ha svolto o ha svolto in modo incompleto il servizio, l'A.O. effettuerà le corrispondenti detrazioni, pari all'equivalente delle prestazioni non effettuate per tutto il periodo di astensione dal servizio.

Nella sopraccitata ipotesi saranno effettuati, da parte degli uffici preposti dell'A.O., unitamente alla Ditta, appositi sopralluoghi per accertare le prestazioni non effettuate.

Nel caso di scioperi, la Ditta non potrà pertanto sospendere l'attività prestata oltre una singola giornata, ma eventualmente ridurla, garantendo - comunque - il livello minimo di fornitura del servizio, che sarà concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto; a tal fine, la Ditta dovrà comunicare per iscritto alla Committente la data di inizio dello sciopero, almeno due (2) giorni prima dello stesso.

La Ditta dovrà - comunque - garantire, anche in tali periodi, la reperibilità del Supervisore dell'appalto.

L'A.O. tratterrà una somma rapportata al minor servizio erogato.

PARTE TECNICA II

Disposizioni comuni

ART. 1 - CONTROLLI ED INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Azienda Ospedaliera potrà avvalersi di proprio personale ritenuto idoneo e competente per effettuare controlli occasionali ed a campione per valutare l'effettivo rispetto delle prescrizioni tecniche e relativi adempimenti previsti nel presente capitolato speciale.

Gli accertamenti ed i controlli, sulle modalità operative, sul risultato delle operazioni di pulizia e sui prodotti impiegati per le operazioni stesse, potranno essere effettuati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

In tali controlli, sarà verbalizzata la conformità o meno degli interventi ed i verbali verranno inviati, per gli eventuali provvedimenti di competenza, agli uffici preposti dell'Azienda Ospedaliera. I provvedimenti richiesti per regolarizzare il servizio dovranno essere adottati, secondo le modalità che si converranno in sede di contestazione formale della non conformità dell'intervento.

L'Aggiudicatario, inoltre, dovrà adottare dei report o bolle di attuazione del servizio, che verranno controfirmate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al fine di attestarne l'avvenuta e regolare esecuzione; dette bolle dovranno, successivamente, essere consegnate - nella loro edizione integrale - all'ufficio competente dell'Azienda Ospedaliera ed allegate in copia alla fattura



L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di applicare penali, da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 2.500,00.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito si elencano - in rapporto al livello di gravità attribuito - le principali inadempienze, con i criteri di quantificazione delle relative penali:

❖ Inadempienza gravissima:

- ritardo nell'attivazione del servizio: € 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati;
- esecuzione parziale del servizio: 50% del valore della prestazione non eseguita, determinato dal costo previsto per la prestazione oggetto di sanzione;

❖ Inadempienza grave:

- modalità di esecuzione non corretta, servizio viziato o mancanza di qualità promesse: 20% del valore della prestazione non correttamente eseguita, determinato dal costo previsto per la prestazione oggetto di sanzione.

Le inadempienze saranno verificate in contraddittorio; in ogni caso, la notifica di inadempienze soggette a penali sarà formulata, in forma scritta, direttamente alla Ditta dagli Uffici competenti dell'Azienda Ospedaliera. Nel caso di applicazione di penale, verrà sospesa la liquidazione della fattura per le prestazioni connesse sino ad avvenuto incasso della penale.

ART. 2 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI PRIVACY

2.1 - Rapporto di lavoro

L'Appaltatore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituito sotto forma di Società Cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori, impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Aggiudicatario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituito sotto forma di Società Cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, dagli accordi integrativi territoriali vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.



L'Azienda appaltante ha facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e di sospendere i pagamenti, qualora riscontrasse irregolarità imputabili all'Appaltatore.

L'offerta della Ditta dovrà, pertanto, tener conto del costo del lavoro e della sicurezza sul luogo di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 327/2000.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Aggiudicatario.

Lo stesso personale dovrà essere idoneo, come da attestazione rilasciata dal Medico Competente di riferimento, a svolgere le prestazioni del servizio e dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità.

L'Appaltatore, all'inizio del rapporto di lavoro ed - in seguito - a cadenza semestrale, dovrà fornire alla Stazione Appaltante l'elenco dei soggetti presenti e attivi nell'Azienda Ospedaliera, con allegata una dichiarazione del Datore di Lavoro che gli obblighi derivanti dalla sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sono stati assolti.

Qualora l'appalto venga assegnato ad un R.T.I., l'incombenza è da intendersi a carico della Mandataria.

Tutti gli oneri economici derivanti dall'effettuazione della sorveglianza sanitaria in argomento, ivi compresi quelli inerenti i follow up degli incidenti a rischio biologico, sono interamente a carico dell'Appaltatore o delle Società che afferiscono al R.T.I..

Nei 30 giorni precedenti l'inizio di ogni mese, l'Aggiudicatario comunicherà il piano di lavoro ove dovrà specificare il nominativo degli operatori dedicati e dei sostituti per ferie, riposo ecc., l'indicazione dell'attività svolta, le fasce orarie di attività.

Tale piano di lavoro dovrà essere aggiornato in tempo reale, sulla base dei nuovi inserimenti e dimissioni, che dovranno essere comunicati in forma scritta (a mezzo fax o via e-mail) alla Competente Struttura dell'A.O. entro 24 ore.

La Ditta si impegna ad evitare disservizi nell'appalto, garantendo l'affiancamento di nuovi assunti a personale già addestrato.

L'impresa dovrà esibire - ad ogni richiesta dell'A.O. - il libro matricola, il libro paga ed il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme.

2.2 - Formazione/addestramento

Tutto il personale impiegato dovrà essere in grado di comprendere in forma scritta ed orale le indicazioni necessarie allo svolgimento del proprio operato, saper svolgere le attività assegnate nei



luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali atte a garantire un elevato standard di igiene ambientale, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro.

A tal fine, la Ditta si impegna a:

- istruire gli operatori con specifici corsi professionali all'inizio del presente appalto e assicurarsi che costoro frequentino iniziative di aggiornamento a cadenza almeno annuale;
- presentare, unitamente all'offerta tecnica, copia del programma dei corsi suddetti.

L'Aggiudicatario dovrà anche fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione sui rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro, così come richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Gli stessi andranno anche informati su disturbi e rischi che la propria attività può causare a tutte le persone presenti nell'Azienda Ospedaliera, nonché sui modi per eliminare tali negative influenze.

A tale scopo, l'Azienda Ospedaliera promuoverà la cooperazione e il coordinamento con l'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sia tramite la consegna del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) sia tramite incontri come specificato nel successivo capitolo 2.3.

L'A.O. potrà presenziare ai corsi di formazione/addestramento.

2.3 - Obblighi ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Aggiudicatario, alle cui dipendenze sarà assunto tutto il personale necessario, si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore ed, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300/1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'amministrazione dei dipendenti della Ditta aggiudicataria dell'appalto, sia nel rapporto con Enti Pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti sia nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della Ditta medesima, che risponde degli obblighi di propria competenza. La Ditta si obbliga ad uniformarsi, in tutto e per tutto, alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore, riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

L'Appaltatore, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie



specifiche attività, a tutela delle persone dipendenti dello stesso, dell'Azienda Ospedaliera, nonché di terzi.

L'Aggiudicatario accetta previamente i rischi specifici derivanti dalle attività dell'Azienda Ospedaliera, dei quali viene edotto tramite il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., allegato e parte integrante del presente capitolato. Nel DUVRI, sono determinati gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali, che non potranno essere soggetti a ribasso.

Tale Documento non si applica ai rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa appaltatrice, per i quali quest'ultima dovrà fornire all'A.O., prima dell'inizio dell'attività, il Documento di Valutazione dei Rischi specifico previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., di seguito descritto.

Viene escluso l'uso di attrezzature, di qualsiasi genere, di proprietà dell'Azienda Ospedaliera.

In deroga ed in caso eccezionale, il relativo impiego dovrà essere consentito con concessione sottoscritta da personale autorizzato dell'Azienda Ospedaliera, concessione – comunque - limitata allo scopo, al tempo ed alle condizioni nella stessa descritti.

Tale concessione lascia - in ogni caso - a carico dell'Aggiudicatario la responsabilità di incidenti od infortuni dovuti a qualsiasi causa materiale e comportamentale legati all'uso delle attrezzature stesse.

L'Appaltatore dovrà redigere, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Documento di Valutazione dei propri specifici rischi inerenti all'attività svolta presso l'Azienda Ospedaliera, nel corso dell'intero contratto. Tale documento dovrà essere completo di:

- mappa dettagliata dei rischi esistenti;
- elaborazione dei rischi residui;
- piano degli interventi programmati;
- indicazione del nominativo del Datore di Lavoro, del Medico Competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei preposti presenti durante l'attività presso l'A.O. e del personale dipendente dedicato all'attività presso l'A.O..

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'A.O. promuoverà il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi lavorativi sia



consegnando il DUVRI, sia - se necessario - con incontri specifici fra il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda e l'Aggiudicatario.

Qualora l'appalto venga assegnato ad un R.T.I., la consegna dei DUVRI, nonché gli obblighi sopra descritti, sono da intendersi in capo alla Mandataria.

Inoltre, ogniqualvolta dovessero verificarsi situazioni nelle quali il personale della Ditta potrebbe essere stato esposto a rischi professionali (es. biologico, chimico, ecc.), correlati ad eventi non ordinari, l'A.O. si impegna a darne notizia in forma scritta (anche tramite fax o @mail) al Responsabile di Appalto per i conseguenti provvedimenti di competenza. Resta a carico della Ditta la gestione degli infortuni del singolo operatore.

2.3.1 - Stima dei costi per la sicurezza per rischi interferenziali.

I rischi interferenziali per l'attività di Pulizia Vetrate esterne e Pareti e di Pulizia Spazi Esterni, come descritti nell'art. 1, rispettivamente Parte Tecnica I – Lotto n. 1 e Parte Tecnica I - Lotto n. 2, sono specificati negli appositi DUVRI, parte integrante del presente capitolato speciale di appalto.

I costi della sicurezza potranno, comunque, variare nel corso della realizzazione dell'appalto. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare eventuali aumenti degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali decisi dalla Committenza sulla base di eventuali necessità contingenti.

2.4 - Privacy, Trattamento dati, Consenso al trattamento

L'Appaltatore e tutto il personale addetto al servizio avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione; la Ditta sarà responsabile per l'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione al servizio.

L'obbligo riportato al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che dovessero derivare - a qualunque titolo - all'Azienda Ospedaliera medesima.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione ad altre gare, analoghe alla presente.



L'Aggiudicatario dovrà garantire che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.

Quest'ultimo si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa, nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 3 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'Aggiudicatario dovrà indicare all'A.O. il nome, l'indirizzo ed il numero di telefono mobile di un suo rappresentante, munito di delega espressa da parte dello stesso, con funzione di "Responsabile dell'Appalto", il quale sarà il riferimento per gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

In caso di assenza o impedimenti della figura sopra citata, l'Appaltatore dovrà trasmettere il nominativo, l'indirizzo ed il numero di telefono mobile di un sostituto.

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienze rilevate in contraddittorio con il Responsabile dell'Appalto dovranno intendersi fatte direttamente all'Aggiudicatario.

ART. 4 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

L'Appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'Azienda per il proprio personale e rese ufficialmente note al "Responsabile di Appalto", mediante apposita comunicazione scritta.

I dipendenti della Ditta, che prestano servizio nell'A.O., sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti e dei visitatori che degli operatori sanitari e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale richiesta dal servizio.

L'A.O. potrà richiedere l'allontanamento di quel personale della Ditta, che non si sia comportato con correttezza; la procedura di allontanamento e di sostituzione di detto personale, dovrà - comunque - avvenire nel rispetto degli artt. 7 e 18 della legge n. 300 del 20.5.1970.

In particolare, il personale in servizio dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole, dettate al fine di garantire una sicura, corretta ed efficace esecuzione dello stesso:

- avere sempre con sé un documento di identità personale;
- svolgere l'attività negli orari approvati dalla Competente Struttura aziendale; non sono ammesse variazioni nell'orario di servizio, se non preventivamente concordate;
- eseguire i lavori in modo da non ostacolare l'organizzazione;
- non prendere ordini da estranei per l'espletamento del servizio;



- non lasciare attrezzi e/o materiali, che possano costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito o di lavoro o frequentati da operatori dell'A.O. e/o da utenti e pazienti;
- mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività del servizio;
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'A.O., pena l'allontanamento dal servizio e il deferimento all'Autorità Giudiziaria;
- consegnare ogni oggetto, bene o valore che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento dell'attività, al proprio superiore, il quale provvederà alla consegna dello stesso al servizio indicato dall'A.O.;
- comunicare al personale della Competente Strutturale aziendale anomalie ed eventuali danneggiamenti rilevati durante il servizio;
- comunicare al proprio Datore di Lavoro ogni infortunio occorso, durante l'espletamento del servizio;
- economizzare nell'uso dell'energia elettrica e dell'acqua;
- non uscire in divisa dall'ambito della struttura sanitaria.

La Ditta è, comunque, responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato.

La Ditta è tenuta a sostituire, su motivata richiesta dell'A.O. o di propria iniziativa, quegli operatori che diano motivo di lagnanze.


Il personale ospedaliero non potrà fare alcuna osservazione diretta ai dipendenti dell'Aggiudicatario, ma dovrà rivolgere eventuali e giustificate osservazioni al Referente designato della Competente Struttura aziendale, che poi provvederà a darne comunicazione al Responsabile d'Appalto.

ART. 5 - DIVISA DEL PERSONALE

Tutto il personale della Ditta addetto al servizio di cui al presente capitolato e, quindi, anche il personale delle Ditte subappaltatrici, dovrà essere facilmente ed immediatamente riconoscibile.

La Ditta dovrà, pertanto, presentare - in sede di offerta - l'esempio di foggia e colore della divisa del personale (comprensiva di calzature).

Tale divisa dovrà essere decorosa ed idonea dal punto di vista igienico-sanitario, mantenuta in perfetto stato di pulizia con obbligo di lavaggio a carico della Ditta.



Dovrà riportare la scritta o il distintivo di riconoscimento della Ditta, la targhetta con il nome del dipendente e la fotografia dello stesso.

Il personale della Ditta dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) inerenti alle proprie attività.

PARTE GENERALE

Disciplina contrattuale

ART. 1 - DURATA DELL'APPALTO

L'avvio del servizio dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni solari dalla data di stipula del contratto.

La durata del contratto è di tre anni dalla data di attivazione del servizio, con possibilità di rinnovo del contratto sino ad un massimo di ulteriori tre (3) anni.

Qualora, alla scadenza naturale del contratto - ivi compresa l'ipotesi del rinnovo, l'A.O. non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'Aggiudicatario resterà obbligato a continuare il servizio in appalto per un ulteriore semestre e, comunque, sino all'attivazione della nuova gara, mantenendo invariate le condizioni economiche contrattuali.

In ogni caso, al termine del contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a concordare con la Ditta subentrante il piano di dismissione graduale dei servizi, che verrà approvato dall'A.O..

ART. 2 - POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore, fatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare (ovvero di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata, producendo documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo periodico della copertura assicurativa), con una Società di primaria e riconosciuta importanza, un'idonea polizza assicurativa, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile - R.C.T. nei confronti dell'Amministrazione e di terzi, derivanti dall'attività svolta dall'Impresa, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, con un massimale unico di almeno € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni/00) - per sinistro, oltre ad una polizza assicurativa per i propri dipendenti, soggetti ad I.N.A.I.L. - garanzia R.C.O. con un massimale di almeno € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni/00) - per sinistro.

Nella polizza (o in apposita appendice, qualora essa sia già stata stipulata) dovrà essere esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante è considerata “terzo”, a tutti gli effetti.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia i danni alle cose, che si trovino nell’ambito di esecuzione dei lavori e relativi a quelle sulle quali si eseguano i lavori stessi, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Committente, prima della firma del contratto.

ART. 3 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda mantiene funzioni di governo del sistema, indirizzo, programmazione dell’attività operativa, controllo e verifica del servizio svolto.

Ha facoltà di promuovere indagini conoscitive sulle prestazioni e sul personale impiegato per l’espletamento del servizio, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere all’Aggiudicatario l’adeguamento del servizio, nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all’ottimizzazione dello stesso o della sua evoluzione o per esigenze connesse agli adempimenti normativi necessari.

ART. 4 – PENALITÀ

L’Azienda, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente capitolato.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’Appaltatore, che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica della contestazione. L’applicazione delle penali sarà comunicata - a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite *pec* - all’Impresa aggiudicataria, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture.

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze, di cui all’art. 1 – Parte Tecnica II del presente C.S.A., l’Azienda Ospedaliera avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 6 - Parte Generale, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno dell’Impresa aggiudicataria.

I crediti derivanti dall’applicazione delle succitate penali potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo; in difetto, avvalendosi della cauzione costituita o delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o

procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento di penali, di cui all'art. 1 – Parte Tecnica II, non esonera - in nessun caso - il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle suindicate penali non preclude il diritto dell'Azienda interessata a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause non dipendenti dalla sua volontà, in relazione ad inadempienze e relative applicazioni di penali.

ART. 5 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti del servizio, che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo.

Il subappalto è consentito per un massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo totale del contratto e deve essere autorizzato dall'Amministrazione. Resta ferma - in ogni caso - la responsabilità dell'Aggiudicatario, che rimarrà l'unico referente, nei confronti dell'Amministrazione, in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori.

In tal caso, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni, è fatto obbligo all'Impresa di depositare - presso l'Amministrazione - il contratto di subappalto, in cui dovrà essere inserita - a pena di nullità assoluta - apposita clausola, con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., unitamente alla certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore medesimo, dei necessari requisiti.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell'Azienda, come previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento



Aziendale per la disciplina delle Cessioni del Credito, approvato con deliberazione n. 713 del 22.5.2007, pubblicato sul sito Web di questa Azienda Ospedaliera all'indirizzo www.hpg23.it alla Sezione "Bandi", che in particolare prevede:

Art. 4 - Cessioni parziali

Le cessioni parziali dei crediti sono vietate.

Art. 5 - Revocabilità

È riservata all'A.O. la facoltà di revocare in qualunque momento le cessioni del credito, dandone preavviso alle parti almeno 60 gg. prima, mediante lettera raccomandata A.R..

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.O. avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- b) per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico dell'Aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione del contratto non autorizzato dall'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 5 – Parte Generale del presente C.S.A.;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'A.O., ai sensi del già citato art. 5 – Parte Generale;
- g) qualora - dopo tre contestazioni formali comunicate dall'A.O., con raccomandata A.R. o tramite *pec*, nello stesso anno solare - dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del servizio o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- h) nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.;
- i) nel caso di gravi violazioni, da parte dell'Aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'art. 3 del Codice etico degli appalti regionali, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Codice;
- j) nell'ipotesi di violazione di norme dettate dal Codice etico aziendale.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'Appaltatore, l'A.O. ha il diritto di:

- a) assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del servizio, senza che gli altri Concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;



- b) incamerare in toto o in parte la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuto all'A.O., salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- c) rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore per il servizio precedentemente svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico dell'Aggiudicatario.


ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

A corredo dell'offerta presentata, il soggetto partecipante dovrà costituire, per ciascun lotto, garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo complessivo a base d'asta (calcolato su 72 mesi) – I.V.A. esclusa, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Nel dettaglio:

- ✓ modalità di costituzione:
 - la cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato (comma 2 – citato art. 75);
 - la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari (comma 3 – citato art. 75);
- ✓ caratteristiche della garanzia:
 - previsione espressa di rinuncia al beneficio della preventiva escussione, rinuncia all'eccezione ex art. 1957, comma 2, del Codice Civile e operatività entro 15 giorni, a richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera (comma 4 – citato art. 75);
 - validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con l'impegno da parte del garante di rinnovare la garanzia, nell'ipotesi in cui al momento della scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, a richiesta dell'Azienda Ospedaliera.

In deroga parziale a quanto sopra disposto, ai sensi dell'art. 75 comma 7, l'importo della garanzia a corredo dell'offerta è ridotto del 50% per le ditte partecipanti, alle quali sia stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter usufruire di tale beneficio, il Concorrente dovrà dimostrare, in sede di offerta, il possesso del requisito, allegando copia conforme della certificazione ottenuta.



Nello specifico, qualora il R.T.I. costituito o costituendo presenti cauzione provvisoria nella misura ridotta, il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato da ogni Impresa, che costituisce o costituirà il raggruppamento. Parimenti, nel caso in cui il Consorzio costituito o costituendo presenti cauzione provvisoria nella misura ridotta, il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato dal Consorzio stesso e da ogni Impresa, che svolgerà parte del contratto.

Inoltre, come disposto dall'art. 75, comma 8, l'offerta deve essere corredata - a pena di esclusione - dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del decreto citato, qualora l'offerente risultasse affidatario, nelle modalità di seguito descritte.


A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Aggiudicatario dovrà costituire, con una delle modalità previste dalla legge 10.6.1982 n. 348, deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo aggiudicato (durata del contratto: 36 mesi) – I.V.A. esclusa, valido fino al termine del contratto, ai sensi del menzionato art. 113.

Ove l'Aggiudicatario opti per uno dei modi previsti delle lettere b) (fideiussione bancaria) e c) (polizza assicurativa) dell'art. 1 della surrichiamata legge n. 348/1982, l'Istituto Garante dovrà espressamente dichiarare:

- di obbligarsi a versare alla committente, su semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Azienda;
- di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera.

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.



È facoltà dell'Azienda Ospedaliera incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata A.R. o tramite pec, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

L'Aggiudicatario non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda Ospedaliera impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

ART. 8 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(Rif.: art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed artt. da 299 a 304 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)

8.1 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto

L'A.O., prima dell'attivazione del contratto, procederà a nominare, ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, cui demandare il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione dell'appalto.


Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato al 1° classificato, contestualmente all'aggiudicazione definitiva.

8.2 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'Appaltatore del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Nei casi in cui il Responsabile del Procedimento ovvero il D.E.C. lo ritenga opportuno e – comunque - ove ciò sia previsto dal capitolato speciale o da altro documento contrattuale, il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Esecutore, ai sensi dell'art. 304 del sopra citato Regolamento.

Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall'Aggiudicatario, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all'Esecutore, ove questi lo richieda.



Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il D.E.C. provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nell'eventualità in cui l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quello previsto negli atti di gara, è tenuto a formulare esplicita contestazione, a pena di decadenza, sul verbale di avvio dell'esecuzione.

8.3 - La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità.

La sospensione potrà essere disposta per:

1. avverse condizioni climatiche;
2. cause di forza maggiore;
3. altre circostanze speciali, che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l'intervento dell'Esecutore del contratto o di suo delegato, compilerà il verbale di sospensione, conformemente al disposto dell'art. 308 del menzionato Regolamento. Il verbale di sospensione dovrà essere firmato dall'Esecutore.

Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dall'Esecutore.

8.4 - La verifica di conformità

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. È fatta salva la possibilità, nei casi particolari in cui le caratteristiche dell'appalto non consentano la verifica di conformità della totalità delle prestazioni rese, di effettuare controlli a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.



La verifica è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione delle prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione.

La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:

1. nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
2. nel caso di forniture e servizi continuativi.

L'A.O. si riserva, comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all'Esecutore.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti ed i riscontri, che l'incaricato della verifica di conformità riterrà necessari.

All'Appaltatore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire.

Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.

Sono a carico dell'Esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'A.O. tutti i mezzi necessari per l'ottimale svolgimento delle operazioni di verifica.

Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all'uopo incaricato dall'A.O. disporrà che sia provveduto d'ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Il D.E.C. o altro soggetto incaricato dall'A.O. indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.



Il D.E.C. o altro soggetto incaricato dall'A.O. provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui risconterà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È fatta salva la responsabilità dell'Esecutore per eventuali vizi o difetti, anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Sia nel caso in cui la difformità risulti dall'evidenza, sia che emerga da verifiche successive alla consegna, l'A.O. ha facoltà di respingere, e il Fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse dai campioni presentati in sede di gara (ove richiesti), ovvero di qualità diversa da quella prescritta negli atti di gara, ovvero, per altri ragioni, inaccettabili.

Il Fornitore dovrà quindi provvedere, oltre alla rifusione delle eventuali ulteriori maggiori spese dall'A.O. sostenute, anche alla sostituzioni dei beni contestati, entro il termine indicato, con altri corrispondenti alla qualità pattuita.

Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal Fornitore, l'A.O. non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, l'A.O. si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico dell'Aggiudicatario, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla quantità e sui prezzi dei beni così acquistati.

Tale disposizione si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate e trova adeguata applicazione anche nel caso di erogazione di servizi.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento.

Lo stesso potrà, all'atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 9 -VARIAZIONI CONTRATTUALI

Durante l'esecuzione del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di incrementare e/o ridurre il servizio.

Eventuali scostamenti dei volumi di attività in termini di numero e tipologia di servizi relativi alle prestazioni richieste, potranno essere causati da fattori assolutamente imprevedibili e non valutabili



nell'impostazione del presente appalto.

Rimane inteso che le variazioni in più o in meno delle prestazioni rispetto alle previsioni del capitolato, a prescindere dal motivo per il quale si siano originate, contenute entro il quinto dell'importo contrattuale, dovranno essere eseguite agli stessi patti e condizioni.

Troveranno, al riguardo, specifica applicazione l'art. 311, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché l'art. 114, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dallo stesso richiamato.

ART. 10 - REVISIONE PREZZI

Al riguardo, in conformità al disposto dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:

- i prezzi indicati all'atto della aggiudicazione rimarranno fissi per il primo anno di durata del contratto;
- per la seconda annualità, i prezzi saranno variati di una percentuale pari all'indice ISTAT FOI relativo al mese finale del primo anno di attività contrattuale, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- per gli anni successivi, verrà utilizzato lo stesso criterio previsto per la seconda annualità.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'emissione delle fatture potrà avvenire solo successivamente all'esito positivo dell'inizio del servizio.

Dovranno essere emesse fatture mensili posticipate.

In allegato alle fatture riferite all'appalto, dovrà essere fornito un report mensile analitico delle prestazioni effettuate.

Ciascuna fattura dovrà essere inviata all'Ufficio Protocollo dell'A.O. e dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione, nonché il CIG, con specifica della tipologia dei servizi espletati.

Il pagamento avverrà - a mezzo mandato - entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura e sarà, comunque, subordinato al parere favorevole del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

I pagamenti saranno eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto.

In caso di ritardo negli stessi, saranno riconosciuti gli interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.



Le eventuali penali potranno essere trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore.

Resta - tuttavia - inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'Aggiudicatario non potrà sospendere la prestazione del servizio, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Nel caso di contestazione dell'A.O. per difformità del servizio svolto rispetto alle prescrizioni di capitolato, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

11.1 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, legge 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna - a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto - ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Azienda Ospedaliera (U.S.C. Amministrazione, Finanza e Controllo fax n. 035 – 267.4853), nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che - sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante - non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
- b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
- c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG/CUP.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l'Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l'Amministrazione Pubblica di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l'applicabilità di una penale.

Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti - nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l'Amministrazione concedente.

La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..



ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Aggiudicatario.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972 e s.m.i..

Inoltre, come disposto dall'art. 34, comma 35, della legge 17.12.2012 n. 221, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione - per estratto - sui giornali dei bandi e degli avvisi di gara.

ART. 13 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'esecuzione del presente appalto, è competente esclusivamente il Foro di Bergamo.

ART. 14 - CODICE ETICO AZIENDALE

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice etico" dell'Azienda Ospedaliera, pubblicato sul sito <http://www.hpg23.it>

Detto codice, seppur non allegato al presente capitolato, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso il soggetto partecipante alla procedura dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di condividerne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice etico, l'Azienda Ospedaliera avrà diritto di risolvere il contratto con l'Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La legge n. 190/2012 ha introdotto nell'ordinamento nuovi adempimenti in materia, novellando, tra l'altro, l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001.

L'adozione del Codice di Comportamento da parte delle P.P.A.A. rappresenta una delle azioni e misure per prevenire la corruzione.



In ottemperanza a quanto sopra descritto, questa A.O. ha adottato il proprio Codice di Comportamento, che integra e specifica quello generale approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale, al link www.hpg23.it/component/trasparenza/28.

Il Codice di Comportamento (vedasi art. 2) si applica a tutti i dipendenti dell'A.O. "Papa Giovanni XXIII", con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, titolari di posizione di vertice, ai collaboratori degli uffici in staff alla Direzione Aziendale, al personale appartenente ad altre amministrazioni e in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'Azienda, nonché a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno delle strutture aziendali.

Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta si estendono a tutti i collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi in concessione o in appalto o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

ART. 16 - CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI

Ai sensi del "Codice etico degli appalti regionali", approvato con D.G.R. n. IX/1644 del 4.5.2011, l'Amministrazione aggiudicatrice, i Concorrenti e l'Aggiudicatario si obbligano - formalmente ed in modo reciproco - ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il suddetto Codice etico, pubblicato sul sito <http://www.hpg23.it>, nella sezione Bandi, costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall'A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara.

Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all'art. 3 del Codice citato e di assumerli - altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all'aggiudicazione, con l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e subaffidatari.

La violazione del Codice etico da parte dei subappaltatori e/o subaffidatari costituisce, infatti - nei casi più gravi - causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile

L'Amministrazione aggiudicatrice assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall'art. 4 del menzionato Codice etico.



La violazione, da parte del Concorrente e dell'Aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal suindicato art. 3 del Codice etico comporta le sottoesposte conseguenze, di cui all'art. 5 del medesimo Codice:

- nei casi più gravi, revoca dell'aggiudicazione, risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;
- segnalazione, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, ai soggetti di cui all'All. A1 L.R. n. 30/2006, dell'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'art. 3 del Codice etico in parola.

ART. 17 - LEGGE ANTICORRUZIONE

L'art. 1, comma 42, lett. l), della legge n. 190/2012, innovando l'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, ha previsto: "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Pertanto, conformemente a quanto prescritto dalla norma, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della stessa sono nulli e ai soggetti privati che li abbiano conclusi o conferiti è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 18 - ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione ed il differimento dell'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sono disciplinati dagli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. e dagli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i..

L'accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati al comma 2 dell'art. 13, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi del comma 5, lett. a), del citato art. 13, sono esclusi il diritto d'accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a



giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali.

Pertanto, qualora un Concorrente intenda opporsi alle richieste di altri Concorrenti di accesso agli atti inerenti alle parti relative all'offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali, dovrà prima indicarlo nelle dichiarazioni, di cui all'Allegato 1 alla Lettera d'invito/Regolamento di gara e successivamente, nella busta contenente la Documentazione Tecnica ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare - in modo analitico - quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, esponendo e comprovando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

In mancanza della presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l'A.O. consentirà ai Concorrenti, che lo richiedano, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

Intervenuta, dunque, la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e di differimento adottati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., questa Amministrazione – su semplice istanza degli interessati - si impegna, sin d'ora, a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, verbali di gara,...), copia della documentazione amministrativa presentata dai Concorrenti alla procedura (della quale, peraltro, viene data pubblica lettura nel corso della seduta pubblica di gara), copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni a corredo dell'offerta (nei limiti di cui all'art. 13 del Codice degli appalti), nonché copia dell'offerta economica presentate dai Concorrenti.

Conformemente al disposto dell'art 13, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in relazione ad informazioni fornite dai partecipanti alla procedura nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano - secondo motivata e comprovata dichiarazione degli stessi - segreti tecnici o commerciali, sarà – comunque – consentito l'accesso al Concorrente che lo richieda, in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 13 del menzionato decreto, l'accesso agli atti



della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni solari dall'invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia.

Salvi sempre i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 13 citato, non occorre istanza scritta di accesso.

L'accesso per la visione della documentazione potrà essere esercitato presso l'U.S.C. Approvvigionamenti, previo contatto telefonico con la Segreteria (tel. 035 – 267.4084).

Per l'eventuale estrazione di copia della documentazione visionata, occorrerà inoltrare istanza all'U.S.C. Affari Generali dell'Azienda (telefax 035 – 267.4973).

Si precisa infine che, ai sensi della già citata L. n. 241/1990 e s.m.i., ai Controinteressati verrà data comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti.

ART. 19 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato e negli annessi atti di gara, si fa espresso rinvio alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di pubblici appalti di servizi; in particolare, al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile.

ART. 20 - CLAUSOLA DI ESTENSIONE

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.3.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.2.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.3.2003, che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R, l'Azienda Ospedaliera di Bergamo sottoscrive con le Aziende sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale, che - di anno in anno - dettano le "Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale", le quali - nello stimolare forme d'aggregazione per acquisti ed appalti nell'ambito del S.S.R. - pongono l'accento su "*gare aziendali aperte ad adesioni successive*".

L'accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati Aggiudicatari, l'estensione del contratto.



Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l'Azienda Ospedaliera di Bergamo (incluse proroghe e rinnovi), ai soggetti individuati come Aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura/servizio anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate, fino ad un ammontare massimo pari a 5 volte l'importo presunto/base d'asta desumibile dalla documentazione di gara.

La durata di quest'ultima fornitura/servizio coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria.


È consentita a ciascuna Azienda aderente all'accordo una sola adesione nell'ambito del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell'aggiudicazione in argomento.

Per il resto, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti, che si stabiliranno tra Fornitore ed Azienda Ospedaliera cui viene esteso l'accordo, i quali daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Il Fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

Aziende Ospedaliere/Sanitarie che hanno aderito all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti le forniture di beni e l'appalto di servizi:

- A.O. "Carlo Poma" di Mantova;
- A.O. Desenzano del Garda (Brescia);
- A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona;
- A.O. "Mellino Mellini" di Chiari (Brescia);
- A.O. Ospedale Maggiore di Crema;
- A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo (già Ospedali Riuniti di Bergamo);
- A.O. Provincia di Lodi;
- A.O. Spedali Civili di Brescia;
- A.O. Treviglio Caravaggio (Bergamo);
- A.O. Seriate (Bergamo);
- A.O. Provincia di Pavia;
- A.S.L. Provincia di Brescia;
- A.S.L. Provincia di Cremona;
- A.S.L. Vallecamonica-Sebino;





- A.S.L. Provincia di Lodi;
- A.S.L. Provincia di Mantova;
- A.S.L. Provincia di Pavia.

Bergamo,

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Carlo Nicora



Allegati:

- Allegato 1 - Parte Tecnica I – Lotto n. 1;
- Allegato 2 - Parte Tecnica I – Lotto n. 1;
- Allegato 1 - Parte Tecnica I – Lotto n. 2;
- Allegato 2 - Parte Tecnica I – Lotto n. 2;
- D.U.V.R.I. - Servizio di pulizia “Vetrature esterne e pareti” del P.O. “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo;
- D.U.V.R.I. - Servizio di pulizia “Spazi esterni” del P. O. “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli articoli del presente capitolato, di seguito citati:

PARTE TECNICA I - <i>Disposizioni specifiche relative ai singoli lotti</i>	4
LOTTO N. 2	9
ART. 6 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	14
PARTE TECNICA II - <i>Disposizioni comuni</i>	15
ART. 1 - CONTROLLI ED INADEMPIENZE CONTRATTUALI	15
ART. 2 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI PRIVACY	15
2.1 - <i>Rapporto di lavoro</i>	16
2.2 - <i>Formazione/addestramento</i>	17
2.3 - <i>Obblighi ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>	18
2.4 - <i>Privacy, Trattamento dati, Consenso al trattamento</i>	20
ART. 3 - RESPONSABILE DELL'APPALTO	21
ART. 4 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA	21
PARTE GENERALE - <i>Disciplina contrattuale</i>	23
ART. 1 - DURATA DELL'APPALTO	23
ART. 2 - POLIZZE ASSICURATIVE	23
ART. 3 - VERIFICHE E CONTROLLI	24
ART. 4 - PENALITÀ	24
ART. 5 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E CESSIONE DEL CONTRATTO	25
ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	26
ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO	27
ART. 8 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	29
8.1 - <i>Direttore dell'Esecuzione del Contratto</i>	29
8.2 - <i>Avvio dell'esecuzione del contratto</i>	29
8.3 - <i>La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione</i>	30
8.4 - <i>La verifica di conformità</i>	30
ART. 9 - VARIAZIONI CONTRATTUALI	32
ART. 10 - REVISIONE PREZZI	33
ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	33
11.1 - <i>Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari</i>	34
ART. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	36
ART. 14 - CODICE ETICO AZIENDALE	36
ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO	36
ART. 16 - CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI	37



ART. 17 - LEGGE ANTICORRUZIONE	38
ART. 18 - ACCESSO AGLI ATTI.....	38
ART. 20 - CLAUSOLA DI ESTENSIONE	40

Data,

*Firma del Legale Rappresentante del Concorrente
per accettazione*

